REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Giunta Regionale

Delibera n° 1814

Estratto del processo verbale della seduta del

25 ottobre 2019

oggetto:

RECEPIMENTO ACCORDO N. 226/CSR DEL 13 DICEMBRE 2018 TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, CONCERNENTE "SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE E L'ACQUISIZIONE PROGRAMMATA DI EMOCOMPONENTI AI FINI DELLA COMPENSAZIONE INTERREGIONALE".

Massimiliano FEDRIGA	*Presidente*		*assente*
Riccardo RICCARDI	*Vice Presidente*	*presente*	
Sergio Emidio BINI	*Assessore*	*presente*	
Sebastiano CALLARI	*Assessore*	*presente*	
Tiziana GIBELLI	*Assessore*		*assente*
Graziano PIZZIMENTI	*Assessore*	*presente*	
Pierpaolo ROBERTI	*Assessore*	*presente*	
Alessia ROSOLEN	*Assessore*	*presente*	
Fabio SCOCCIMARRO	*Assessore*	*presente*	
Stefano ZANNIER	*Assessore*	*presente*	
Barbara ZILLI	*Assessore*	*presente*	

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e, in particolare:

- l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 6, che include tra i Livelli essenziali di assistenza la cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre Aziende sanitarie o di altre regioni;
- l'articolo 6, comma 1, lettera c), che prevede che con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, venga promossa la individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;
- l'articolo 11, commi 1, 2 e 4, che stabilisce che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, fondata sul principio della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata, costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovra aziendale non frazionabile, per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie e che siano definiti a livello regionale gli obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale ed interregionale, e per l'assistenza in materia trasfusionale;

VISTA la D.G.R. n. 329 del 25.02.2010 recante "Dgr 2267/2006 "terzo piano sangue e plasma regionale", recante modificazioni conseguenti all'approvazione della lr 12/2009, la quale prevede l'utilizzo di eventuali eccedenze di sangue, emocomponenti ed emoderivati rispetto al fabbisogno regionale in zone più carenti, utilizzando gli strumenti di compensazione previsti dalla legge e mediante accordi di collaborazione;

VISTO l'Accordo di Conferenza Stato Regioni del 13 ottobre 2011, recante "Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" che individua le funzioni che le Regioni devono assicurare tramite l'attivazione del Coordinamento Regionale Sangue;

VISTA la DGR n. 2020 del 20.10.2017 con la quale:

- viene istituito l'Ufficio di coordinamento per le attività trasfusionali, affidandogli "inter alia" il compito di definire il programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno successivo e il conseguente piano annuale di produzione,
- viene affidata alla struttura Centro unico di produzione degli emocomponenti, collocata presso la sede ospedaliera di Palmanova, l'attività di compensazione intra ed extra-regionale, compresa la stipula delle relative convenzioni;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR), che definisce le tariffe per la cessione di sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati scambiati tra Regioni e Province Autonome;

VISTO l'Accordo n. 226/CSR del 13 dicembre 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, recante "Schema tipo di convenzione per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale", con cui è stato definito uno schema tipo di convenzione tra Regioni e Province Autonome per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale;

RAVVISATA la necessità, ai fini dell'obiettivo di autosufficienza nazionale e regionale del sangue e dei suoi prodotti, di individuare uno strumento per il coordinamento dei flussi di scambio e delle attività di compensazione tra Regioni e Province Autonome;

RITENUTO, quindi:

- di recepire il citato Accordo n. 226/CSR del 13 dicembre 2018, di cui all'Allegato A, quale parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che le nuove convenzioni per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti nei confronti delle altre Regioni siano stipulate in conformità allo schema tipo dell'Accordo di cui al predetto Allegato A, da parte da parte dell'Ente del SSR cui afferisce il Centro unico di produzione degli emocomponenti della Regione Friuli Venezia Giulia e previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale di Coordinamento di cui alla DGR n. 2020 del 20.10.2017;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. di recepire l'Accordo n. 226/CSR del 13 dicembre 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Schema tipo di convenzione per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale", di cui all'Allegato A parte integrante del presente atto.
2. di stabilire che le nuove convenzioni per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti nei confronti delle altre Regioni siano stipulate in conformità allo schema tipo dell'Accordo di cui al punto 1, da parte da parte dell'Ente del SSR cui afferisce il Centro unico di produzione degli emocomponenti della Regione Friuli Venezia Giulia e previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale di Coordinamento di cui alla DGR n. 2020 del 20.10.2017.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE